



LICEO SCIENTIFICO "FRANCESCO SEVERI"

Via Gabriele D'Annunzio - 84133 Salerno

Tel. 089 752436 - fax 0896307916 - C.F. 80028030650 - C.M. SAPS06000L

e-mail: saps06000l@istruzione.it - pec: saps06000l@pec.istruzione.it

Sito Web: www.liceoseverisalerno.edu.it



Ministero dell'Istruzione e dell'Università

ai Genitori
agli Studenti
ai Docenti
ai Visitatori
al Personale addetto all'applicazione del divieto di fumo
alla R.S.U. dell'Istituto
al DSGA
al Personale tutto
al sito WEB

OGGETTO: Divieto di fumo a scuola.

Si ricorda alle persone in indirizzo che a scuola, come sancito dai principali riferimenti normativi in materia, vige il

DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumo e l'uso di sigarette elettroniche è vietato in qualsiasi ora della giornata ed in tutti gli spazi chiusi (aule, uffici, laboratori, palestra, scale, corridoi, w.c.), **sulle scale antincendio** e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo, saranno sanzionati, ai sensi dell'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, così come modificato dall'art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, col pagamento di una sanzione amministrativa variabile da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00; le sanzioni sono raddoppiate qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

La riscossione diretta della sanzione da parte dell'Istituto è vietata; il pagamento, quindi, deve, essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale oppure in banca o uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli Uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (causale: infrazione divieto di fumo). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria Didattica, al fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dallo stesso Ministero d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

Sono individuati come responsabili preposti alla sorveglianza e all'applicazione del divieto i collaboratori scolastici (addetti alla vigilanza ai piani), i docenti di scienze motorie (addetti alla vigilanza in palestra e nei relativi spazi esterni), il personale amministrativo (addetto alla vigilanza nei locali di segreteria), con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

La vigilanza sugli alunni è in ogni caso esercitata da tutto il personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

La Dirigente Scolastica
Barbara Figliola

